

**INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI INCENTIVATI
IN CONTO ENERGIA**

**—
PROCEDURE AI SENSI DEL
D.M. 23 GIUGNO 2016**

INDICE

PREMESSA.....	4
1 PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI	5
2 INTERVENTI SIGNIFICATIVI	8
2.1 Spostamento di un impianto.....	8
2.2 Sostituzione dei moduli fotovoltaici	9
2.3 Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici - Dismissione Impianto.....	13
2.3.1 Destinazione finale dei moduli rimossi	14
2.3.2 Elenco dei moduli fotovoltaici rimossi/installati	15
2.4 Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica <i>made in EU</i>	17
2.5 Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto.....	18
2.6 Variazioni di configurazione elettrica.....	19
2.6.1 Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto	19
2.6.2 Modifiche del punto di connessione.....	19
2.6.3 Installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta.....	20
2.7 Proroga periodo incentivante	21
3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COSTI DI ISTRUTTORIA.....	23
3.1 Comunicazioni afferenti agli Interventi significativi	23
3.2 Richieste di valutazione preliminare.....	23
3.3 Costi di istruttoria.....	24
APPENDICE A	25
A.1. Spostamento dell'impianto	25
A.2. Sostituzione dei moduli fotovoltaici.....	25
A.3. Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici.....	26
A.4. Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica <i>made in EU</i>	27
A.5. Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto	28

A.6. Variazioni di configurazione elettrica.....	28
APPENDICE B	30

PREMESSA

Con il presente documento sono aggiornate le *“Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti”* pubblicate nel mese di aprile 2023, al fine di semplificare ulteriormente le regole per agevolare gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, nell’ottica del perseguimento e del conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale attraverso la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Più in dettaglio, le Procedure contengono una serie di misure volte a snellire gli adempimenti necessari al fine di comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione degli interventi, ampliando da un lato l’insieme degli *“interventi non significativi”*, in merito ai quali i Soggetti Responsabili non sono più tenuti a inviare comunicazioni e ad attendere la relativa istruttoria del GSE, e prevedendo, dall’altro, una decisa razionalizzazione delle regole da osservare per gli *“interventi significativi”*, in un’ottica che consenta di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l’accesso agli incentivi.

L’aggiornamento delle Procedure contiene, altresì, alcune precisazioni in ordine alle modalità di comunicazione degli interventi di sostituzione/rimozione dei moduli fotovoltaici, e definisce le condizioni in base alle quali è possibile, previa richiesta di valutazione preliminare da presentare al GSE, realizzare interventi di modifica del Punto di Connessione alla rete in accordo all’attuale framework regolatorio e di mercato, nonché le casistiche e le modalità per le quali è possibile richiedere la proroga del periodo di incentivazione.

1 PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Al fine di prevedere una semplificazione degli adempimenti in capo al Soggetto Responsabile è operata una ridefinizione degli interventi significativi, ovverosia di quelli che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto, e di quelli non significativi che, in quanto tali, non saranno soggetti ad alcun adempimento per i Soggetti Responsabili.

Il Soggetto Responsabile è tenuto in ogni caso a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati per eventuali controlli.

Interventi su impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW

I Soggetti Responsabili degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi fatta eccezione per:

- l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta (si veda al riguardo il paragrafo 2.6.3) e per la sostituzione o rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici (paragrafi 2.2 e 2.3);
- gli interventi che dovessero avere effetto sulle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute, i quali, dunque, sono da annoverare tra gli interventi significativi di cui al capitolo 2¹.

Interventi non Significativi

Interventi per i quali non è previsto l'invio di alcuna comunicazione al GSE, quali, a titolo esemplificativo:

- spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori;
- installazione di dispositivi elettronici (c.d. "ottimizzatori");
- sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l'intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto;
- sostituzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta, scambiata o immessa in rete;
- interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l'impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l'impianto è stato incentivato ovvero che non comportino variazioni della tipologia installativa riconosciuta;
- la sostituzione degli inverter installati su impianti che non beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica *made in EU*²;
- interventi di potenziamento non incentivati³.

¹ A titolo esemplificativo, rientrano tra gli interventi significativi, per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione, la sostituzione di componenti *made in EU*, su impianti in relazione ai quali il GSE aveva riconosciuto i relativi premi o maggiorazioni, con altri prodotti in paesi extra EU o privi delle certificazioni attestanti l'origine del prodotto. Si vedano al riguardo i paragrafi 2.2. e 2.4.

² Maggiorazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia).

³ Si rammenta che:

- in seguito all'intervento di potenziamento, l'impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata e quella prodotta dalla porzione di impianto non incentivata. Al riguardo, si precisa che nel caso in cui, prima dell'intervento di potenziamento, l'impianto incentivato fosse dotato

Interventi Significativi

Interventi per i quali è previsto l'invio di comunicazione al GSE:

- spostamento dell'impianto (si veda al riguardo il paragrafo 2.1);
- sostituzione dei moduli fotovoltaici (paragrafo 2.2);
- rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici (paragrafo 2.3);
- sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica *made in EU*² (paragrafo 2.4);
- interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto (paragrafo 2.5);
- variazioni della configurazione dell'impianto (paragrafo 2.6), ovvero:
 - variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto;
 - modifiche del punto di connessione;
 - installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

I Soggetti Responsabili sono tenuti a inviare al GSE la comunicazione entro 60 giorni dall'avvenuto completamento dell'intervento, utilizzando il portale **SIAD** (Sistema Informativo per Acquisizione Dati), secondo le modalità descritte al capitolo 3.

Nel corso dell'istruttoria, il GSE può richiedere al Soggetto Responsabile integrazioni documentali per accertare, in contraddittorio con il Soggetto Responsabile, la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e/o degli eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto della regolazione vigente oltreché delle disposizioni introdotte dal D.M. 23 giugno 2016.

Qualora detti requisiti dovessero essere venuti meno, il GSE adotterà i provvedimenti conseguenti così come dettagliato nei paragrafi successivi.

Si ribadisce che tra i requisiti per l'ammissione agli incentivi previsti dalla normativa di riferimento, che devono essere rispettati nel tempo per il mantenimento del diritto delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute, ci sono anche i requisiti soggettivi (relativi al Soggetto Responsabile) che potrebbero modificarsi a seguito, ad esempio, di variazioni della titolarità degli impianti⁴. Il trasferimento di titolarità

esclusivamente del contatore posto sul punto di scambio con la Rete, è necessario che venga installato un apposito contatore di produzione al fine di assicurare che, per ciascuna porzione di impianto, sia possibile effettuare una misurazione separata dell'energia prodotta;

- l'intervento di potenziamento deve essere registrato sul portale Gaudi di Terna, in coerenza con le disposizioni del Codice di Rete, mediante la creazione di: a) una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una nuova Unità di Produzione (UP), qualora l'impianto prima dell'intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Omnicomprensiva; b) una nuova sezione d'impianto (SEZ) qualora, prima dell'intervento di potenziamento, l'impianto fosse costituito da sezioni incentivata con tariffe diverse dalla Tariffa Omnicomprensiva.

⁴ Il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet il documento "*Manuale utente per la richiesta di trasferimento di titolarità*" in cui sono indicate le modalità di gestione dei trasferimenti di titolarità di impianti incentivati.

di un impianto da un soggetto avente determinate caratteristiche a un altro che non le detenga può comportare la rimodulazione della tariffa incentivante inizialmente riconosciuta.

Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:

- nel caso di impianti non aventi i requisiti della totale integrazione architettonica, incentivati ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, nella titolarità di Enti Locali o Regioni, che beneficiano delle disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2008 (riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente o agli impianti su edifici indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell'intervento), il trasferimento della titolarità a soggetti con diversa natura giuridica comporta l'adeguamento delle tariffe inizialmente riconosciute sulla base delle effettive modalità di installazione dell'impianto a decorrere dalla data della variazione e sino alla scadenza della convenzione;
- in caso di trasferimento di titolarità a favore di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di impianti incentivati ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, di potenza maggiore di 12 kW, il cui Soggetto Responsabile è una Pubblica Amministrazione, il GSE ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo, a decorrere dalla data della variazione e sino alla scadenza della convenzione, la tariffa prevista dal Decreto di riferimento in relazione alla specifica fascia di potenza e alle caratteristiche dell'impianto.

2 INTERVENTI SIGNIFICATIVI

In questo capitolo sono descritti gli interventi significativi e gli eventuali impatti sulle tariffe incentivanti riconosciute. A seguito della realizzazione di detti interventi, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare la documentazione indicata nell'APPENDICE A delle presenti Procedure, unitamente alla comunicazione di avvenuta realizzazione dell'intervento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricabile dall'applicativo SIAD (si veda al riguardo il capitolo 3).

2.1 Spostamento di un impianto

È possibile spostare un impianto incentivato in Conto Energia solo all'interno del "*sito di prima installazione*".

A tal riguardo, si ricorda che il "*sito di prima installazione*" si identifica a partire dai riferimenti catastali (Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) dell'immobile o del compendio immobiliare che ospita l'impianto fotovoltaico, ovvero dai riferimenti catastali del terreno nel caso di impianti installati a terra o su strutture non accatastate.

In dettaglio, il "*sito di prima installazione*" assume una connotazione diversa in relazione alla tipologia dell'impianto (a terra oppure su edificio), nonché dal contesto in cui si inserisce:

- a) per gli impianti installati in contesti residenziali, il sito di prima installazione coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle relative pertinenze, nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto, identificato dai riferimenti catastali e in particolare dalla particella e suoi subalterni;
- b) per gli impianti installati in contesti diversi da quelli residenziali, ad esempio industriali o commerciali, il sito di prima installazione coincide con l'insieme delle unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, dove è situata la realtà industriale o commerciale nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto;
- c) nei casi di impianti installati a terra, il sito di prima installazione coincide con l'insieme delle particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto.

Lo spostamento, che può riguardare anche solo parte dei moduli fotovoltaici, è consentito a condizione che le superfici o le aree su cui insiste l'impianto risultino nella disponibilità del Soggetto Responsabile alla data di realizzazione dell'intervento.

I Soggetti Responsabili, verificati gli adempimenti necessari alla luce delle norme e della regolazione vigente, sono tenuti a completare gli eventuali *iter* autorizzativi dell'intervento e di accesso alla rete previsti dagli Enti territorialmente competenti⁵ e dai Gestori di rete.

Qualora la necessità di spostare l'impianto al di fuori del "*sito di prima installazione*" derivi da cause di forza maggiore, da eventi imprevedibili o comunque non dipendenti dal Soggetto Responsabile, il Soggetto Responsabile può presentare una richiesta di valutazione preliminare secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2.

Laddove a seguito dell'intervento dovesse essere modificata la tipologia installativa dell'impianto (es. da impianto su edificio a impianto a terra), il GSE provvederà a rideterminare la tariffa spettante sulla base delle nuove caratteristiche dell'impianto⁶ a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento⁷ e sino alla scadenza della convenzione.

2.2 Sostituzione dei moduli fotovoltaici

È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che prevedano la sostituzione dei moduli degli impianti fotovoltaici in esercizio con componenti tecnologicamente più avanzati. I moduli fotovoltaici installati in sostituzione devono essere **nuovi**⁸ o **rigenerati**⁹ così come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera b) del D.M. 23 giugno 2016.

In particolare:

- a) i nuovi moduli fotovoltaici installati nell'ambito di interventi di sostituzione effettuati su impianti incentivati in Conto Energia devono essere conformi esclusivamente alle seguenti normative¹⁰:
 - CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
 - CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
 - CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);

⁵ Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

⁶ Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.M. 5 luglio 2012, a decorrere dal 6 luglio 2013 hanno cessato applicarsi le disposizioni di cui ai provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. Ne deriva che non è possibile in nessun caso attribuire una tariffa incentivante maggiore rispetto a quella precedentemente riconosciuta, circostanza questa esclusa anche ai sensi degli altri Decreti del Conto Energia.

⁷ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

⁸ Mai impiegati in altri impianti fotovoltaici.

⁹ A decorrere dalla data di emanazione della normativa tecnica per la regolamentazione del processo di rigenerazione dei moduli fotovoltaici da parte degli Organismi competenti, ad oggi non ancora adottata.

¹⁰ Le certificazioni richieste devono essere valide e relative all'edizione della normativa vigente alla data di produzione dei moduli fotovoltaici installati nell'ambito dell'intervento di sostituzione.

- CEI EN 61215-1-3- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Laddove i nuovi moduli fotovoltaici installati in sostituzione non siano conformi alle norme suindicate (certificazione di prodotto), l'intervento di sostituzione comporta la revoca delle tariffe incentivanti riconosciute a decorrere dalla data di realizzazione dell'intervento.

- b) i nuovi moduli fotovoltaici installati nell'ambito di interventi di sostituzione effettuati su impianti in relazione ai quali sono state riconosciute le maggiorazioni previste dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (c.d. Quarto e Quinto Conto Energia) per l'installazione di componenti di provenienza da un paese membro dell'Unione Europea o parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oltreché essere conformi alle norme¹¹ indicate al punto precedente, devono:
- essere dotati di un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (*Factory Inspection Attestation*, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all'interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
 - essere dotati delle certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell'ispezione di fabbrica.

Laddove i nuovi moduli fotovoltaici, installati in sostituzione su impianti per quali sono state riconosciute le maggiorazioni *Made in EU* previste dal Quarto e Quinto Conto Energia, non siano dotati delle certificazioni di cui al precedente punto b), l'intervento di sostituzione comporta la revoca della maggiorazione tariffaria inizialmente riconosciuta a decorrere dalla data di realizzazione dell'intervento.

¹¹ Le certificazioni richieste devono essere valide e relative all'edizione della normativa vigente alla data di produzione dei moduli fotovoltaici installati nell'ambito dell'intervento di sostituzione.

Si rammenta, al riguardo, che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – *Original Equipment Manufacturer*). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

I Soggetti Responsabili che dispongono delle predette certificazioni possono trasmetterle al GSE allegandole alla comunicazione relativa all'intervento sull'applicativo SIAD. Nel caso di interventi effettuati su impianti in relazione ai quali sono state riconosciute le maggiorazioni previste dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, al fine di ridurre i tempi dell'istruttoria del GSE, è preferibile allegare le certificazioni dei moduli alla comunicazione SIAD. In ogni caso, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservarne copia per eventuali controlli.

Qualora il Soggetto Responsabile disponga di moduli fotovoltaici acquistati come componenti di scorta (c.d. *scorta storica*) e gli stessi rispettino almeno le disposizioni del Decreto ai sensi del quale l'impianto è stato incentivato, può utilizzarli per far fronte a interventi di sostituzione purché fornisca idonea documentazione che ne comprovi la data di approvvigionamento (fatture di acquisto e documenti di trasporto).

Nel caso si vogliano riutilizzare, in occasione di successivi interventi di manutenzione sullo stesso impianto, i componenti rimossi in occasione di precedenti interventi di manutenzione, ma ancora funzionanti e conservati come scorta tecnica (c.d. *scorta dinamica*), a seguito del primo intervento di rimozione, è necessario fornire al GSE indicazioni in merito al luogo in cui i componenti saranno conservati fino a che non verranno riutilizzati.

In tutti i casi di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l'eventuale riconfigurazione delle stringhe di moduli, necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'inverter, sono ammissibili soglie percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale¹² dell'impianto e, nel caso di impianti multi-sezione, della singola sezione, secondo il seguente schema:

- fino al 5%, per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW;
- fino all'1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20 kW.

L'incremento generato dai diversi interventi realizzati durante l'intero periodo di incentivazione deve mantenersi entro le suddette soglie, introdotte dall'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016. Gli incrementi di potenza che rientrano nelle suddette soglie vengono registrati dal GSE nei propri sistemi transazionali ma non comportano l'adeguamento delle informazioni contenute nella convenzione in Conto Energia.

¹² Potenza elettrica dell'impianto pari alla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali.

Nel caso di impianti *"multisezione"*, è possibile redistribuire i moduli installati tra le diverse sezioni incentivate in Conto Energia, a condizione che l'intervento sia tale da garantire la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento degli incentivi e delle eventuali maggiorazioni e siano rispettate, per ogni singola sezione incentivata, le predette soglie percentuali di incremento.

Per consentire interventi di ripristino immediato, anche parziale, di impianti che hanno subito guasti estesi o incendi, è possibile installare in modo temporaneo, cioè per un periodo non superiore a sei mesi, componenti d'impianto di riserva (c.d. *muletti*), nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto o di soggetti diversi¹³, a condizione che detti componenti di riserva abbiano gli stessi requisiti (es. provenienza europea) dei componenti sostituiti temporaneamente. In questi casi, come stabilito dall'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, non sono consentiti incrementi della potenza nominale degli impianti¹⁴.

La data di installazione dei muletti dovrà essere comunicata tempestivamente al GSE insieme a tutte le informazioni in merito ai dati di targa dei componenti, e alla documentazione comprovante l'avvenuto invio del componente rimosso al costruttore, per l'effettuazione dell'intervento di riparazione, ovvero l'avvenuto acquisto del componente nuovo con cui verrà effettuata la sostituzione definitiva. Al termine del periodo di installazione temporanea, il Soggetto Responsabile dovrà comunicare al GSE la data di rimozione del componente muletto e fornire i dati caratteristici del componente installato definitivamente.

Con riferimento agli impianti integrati con caratteristiche innovative (c.d. *BIPV*), incentivati ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, si rammenta che, ai fini del mantenimento delle tariffe inizialmente riconosciute, gli interventi di sostituzione dei moduli devono essere tali da garantire il rispetto delle modalità e dei criteri di installazione indicati nella *"Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico"*. È dunque necessario trasmettere la seguente ulteriore documentazione:

- nel caso in cui la tariffa BIPV sia riconosciuta per l'utilizzo di *"componenti speciali"*:
 - scheda tecnica del nuovo modulo da installare e del sistema di montaggio;
 - denominazione specifica dei moduli che utilizzano il sistema di montaggio brevettato;
 - brevetto europeo del sistema di montaggio, unitamente a un documento comprovante l'effettivo utilizzo di tale sistema nella realizzazione dell'impianto (fatture, documenti di trasporto, etc.).
 - dichiarazione circa l'utilizzo dei diritti del brevetto;
 - fotografie dell'edificio sul quale è installato l'impianto fotovoltaico;
 - evidenza documentale comprovante l'effettivo utilizzo dei moduli dichiarati nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di montaggio (fatture, documenti di trasporto, fotografia dell'etichetta dei moduli, etc.).
- nel caso in cui la tariffa BIPV sia riconosciuta per l'utilizzo di *"moduli non convenzionali"*:

¹³ Per consentire al GSE di tracciare le informazioni relative ai componenti di riserva, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte del soggetto terzo.

¹⁴ Non possono infatti essere applicate le soglie introdotte dal D.M. 23 giugno 2016 e indicate all'inizio del presente paragrafo.

- *test report* dei moduli fotovoltaici;
- scheda tecnica del modulo fotovoltaico;
- fotografie dell'edificio sul quale è installato l'impianto fotovoltaico.

Si segnala che, nel caso di interventi di manutenzione o ammodernamento tecnologico di impianti integrati con caratteristiche innovative (BIPV) e per gli impianti a concentrazione (CPV), incentivati ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, è prevista la possibilità di effettuare interventi di sostituzione nell'ambito dei quali installare moduli di tecnologia tradizionale che rispettino le suddette disposizioni in materia di certificazioni dei moduli. In tali casi, il GSE ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo, a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento¹⁵ e sino alla scadenza della convenzione, la tariffa prevista dallo specifico Decreto di riferimento in relazione alla fascia di potenza individuata e alle altre caratteristiche principali dell'impianto (tariffa per gli impianti fotovoltaici tradizionali).

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito dell'intervento è possibile, allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, trasformare un impianto fotovoltaico realizzato su struttura fissa in uno a inseguimento solare.

Si rammenta che il GSE ha reso disponibile un modello di **Scheda di sintesi**, riportata a titolo esemplificativo nell'APPENDICE B di questo documento e disponibile sull'applicativo SIAD, per supportare gli Operatori che effettuano interventi di sostituzione/rimozione definitiva dei moduli, da compilare ed allegare alla comunicazione al fine di rappresentare, in modo chiaro e sintetico, l'intervento realizzato.

Al riguardo, si evidenzia che i Soggetti Responsabili, verificati gli adempimenti necessari alla luce delle norme vigenti, sono tenuti a completare gli eventuali *iter* autorizzativi dell'intervento previsti dagli Enti territorialmente competenti¹⁶.

Conclusivamente, si ricorda che è in ogni caso necessario, sia che si tratti di sostituzioni definitive, sia che si tratti di sostituzioni temporanee, che il Soggetto Responsabile indichi al GSE la destinazione finale del modulo rimosso dall'impianto, secondo quanto riportato al paragrafo 2.3.1 anche al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei moduli fotovoltaici a fine vita, in accordo alle *"Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati"* pubblicate sul sito internet del GSE.

2.3 Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici - Dismissione Impianto

Un intervento di sola rimozione di moduli fotovoltaici, conseguente a un danneggiamento di alcuni di essi o ad altre cause tecniche, è sempre possibile e determina una riduzione della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, che può essere temporanea o definitiva. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile

¹⁵ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

¹⁶ Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

intenda rinunciare definitivamente alla quota parte di potenza dismessa e non più in esercizio, dovrà inviare contestualmente alla comunicazione tramite l'applicativo SIAD, esplicita comunicazione al GSE e aggiornare in tal senso anche le informazioni registrate sul sistema Gaudì di Terna, fermi restando gli adempimenti previsti dalla Delibera Arera ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii. (TICA) ai fini dell'adeguamento della connessione esistente.

Nei casi di riduzione della potenza non saranno riconosciuti eventuali incrementi della tariffa incentivante. In generale, si rammenta che, a seguito di un intervento di rimozione dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare la destinazione finale del componente al fine di consentire al GSE di effettuare gli opportuni controlli in merito all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di RAEE (paragrafo 2.3.1).

Si ricorda che, nel caso in cui il Soggetto Responsabile intenda dismettere completamente l'impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia ovvero effettuare la sola rimozione definitiva di tutti i moduli installati, per una corretta gestione di tutte le partite commerciali anche ai fini della chiusura della convenzione in essere, è necessario completare la procedura di registrazione della dismissione dell'impianto sul sistema Gaudì di Terna. Qualora per l'impianto dismesso risultino trattenute dal GSE delle quote degli incentivi a garanzia della corretta gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile dovrà inviare specifica comunicazione, fornendo le opportune evidenze documentali, secondo le modalità e le indicazioni riportate dalle *"Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici"* pubblicate sul sito internet del GSE.

2.3.1 Destinazione finale dei moduli rimossi

È necessario che il Soggetto Responsabile, in seguito alla realizzazione di interventi di sostituzione/rimozione dei moduli fotovoltaici, indichi al GSE, fornendone le opportune evidenze documentali, la destinazione finale del modulo rimosso dall'impianto anche al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei moduli fotovoltaici a fine vita ovvero in accordo alle *"Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati"* redatte ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020 e ss.mm.ii., pubblicate sul sito internet del GSE.

Si ricorda infatti che il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ha incluso i moduli fotovoltaici nel campo di applicazione delle normative RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), ponendo a carico del detentore dell'apparecchiatura (il Soggetto Responsabile nel caso di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia) specifici obblighi per la corretta gestione del fine vita.

Il suddetto Decreto stabilisce inoltre che i RAEE fotovoltaici provenienti da nuclei **professionali** sono i rifiuti originati da moduli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW; al di sotto di tale valore, gli impianti sono considerati di tipologia **domestica**.

Nella tabella a seguire, per ciascuna delle principali casistiche di destinazione del modulo rimosso, vengono fornite le indicazioni in merito alle evidenze documentali da inviare al GSE.

Evento	Documentazione da inviare (tramite SIAD) in fase di comunicazione realizzazione intervento di sostituzione/rimozione moduli ftv
Incendio	Verbale rilasciato dai Vigili del Fuoco, attraverso il quale sia possibile identificare e quantificare i moduli danneggiati.
Furto	Denuncia di furto presentata alle Autorità competenti, attraverso la quale sia possibile identificare e quantificare i moduli oggetto di furto.
Vendita ¹⁷	Fattura di vendita ovvero dichiarazione attestante la presa in carico dei componenti da parte del soggetto terzo. Nel caso di cessione a titolo gratuito, autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in cui inserire i dati del cedente e del cessionario.
Scorta tecnica (dinamica)	Dichiarazione contenente l'elenco dei moduli funzionanti destinati al deposito ¹⁸ .
Ritiro in garanzia	Documentazione rilasciata dall'azienda produttrice (<i>claim</i>), attestante l'avvenuto ritiro in garanzia dei componenti riportante le principali informazioni (marca, modello e matricola) dei moduli oggetto del ritiro in garanzia.
Trattamento a fine vita	Si vedano al riguardo le "Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" pubblicate dal GSE ai sensi dell'art. 40 del D. lgs. 49/2014.
Deposito temporaneo RAEE (prima del trattamento a fine vita)	Dichiarazione che comprovi lo Stoccaggio preliminare alle operazioni di recupero o trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006.

2.3.2 Elenco dei moduli fotovoltaici rimossi/installati

Il Soggetto Responsabile, in fase di comunicazione di realizzazione dell'intervento di sostituzione/rimozione dei moduli, è tenuto ad inviare l'elenco puntuale dei moduli rimossi e installati, anche al fine di consentire al GSE l'aggiornamento dei dati relativi all'impianto incentivato in Conto Energia.

L'elenco dei moduli dovrà essere redatto in formato .csv (come da esempio a seguire) e dovrà prevedere cinque colonne recanti le informazioni, relative a ciascun modulo rimosso/installato, di marca, modello, matricola, specificazione stato, data evento (data di rimozione e/o installazione).

MARCA	MODELLO	MATRICOLA	SPECIFICAZIONE STATO	DATA EVENTO
XXXX XXXXX	XXXXXXX	_XXXXXXXX	XX	gg/mm/aaaa

¹⁷ I moduli rimossi e venduti non possono essere installati su altri impianti incentivati ai sensi del Conto Energia.

¹⁸ Nel caso di moduli rimossi ancora funzionanti è facoltà del Soggetto Responsabile stocarli presso un deposito al fine di un possibile riutilizzo sull'impianto fotovoltaico incentivato.

Il Soggetto Responsabile deve compilare l'elenco moduli inserendo tutte le informazioni richieste e rispettando le seguenti condizioni:

- le informazioni relative alla *matricola* del modulo non devono contenere dati in notazione scientifica. In particolare, si consiglia di inserire il carattere *underscore* (" _ ") prima del seriale;
- la *data evento* deve corrispondere alla data di rimozione o installazione del modulo;
- la colonna *specificazione stato* deve contenere uno dei valori indicati nella prima colonna della tabella riportata nel seguito utili a caratterizzare ciascun modulo fotovoltaico rimosso e installato. Si ricorda che a parità di specificazione stato, i moduli fotovoltaici non possono condividere le stesse matricole.

SPECIFICAZIONE STATO (da inserire nel file .csv)	DESCRIZIONE SPECIFICAZIONE STATO	NOTE DESCRITTIVE
IP	Installato in Prima Installazione	Modulo installato in fase di ammissione alle tariffe incentivanti.
IS	Installato in Sostituzione Definitiva	Nuovo modulo installato in sostituzione.
IT	Installato in Sostituzione Temporanea (Muletto)	Nuovo modulo installato in sostituzione temporanea (durata non superiore a 6 mesi), nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto o di Soggetti diversi.
RT	Rimosso per Sostituzione Temporanea (Muletto)	Modulo precedentemente installato in sostituzione temporanea, rimosso per decorrenza dei termini previsti.
RG	Rimosso per Ritiro in Garanzia	Modulo ritirato in garanzia dal produttore.
RV	Rimosso per Vendita	Modulo rimosso dall'impianto e ceduto definitivamente o venduto a terzi.
RF	Rimosso per Furto	Modulo, appartenente all'impianto, oggetto di furto.
RI	Rimosso per Incendio	Modulo completamente distrutto da incendio.
RR	Rimosso per Trattamento Fine Vita RAEE	Modulo rimosso dall'impianto e avviato a recupero/riciclo ai sensi della normativa vigente.
RD	Rimosso in Deposito Temporaneo RAEE	Modulo rimosso dall'impianto e conservato in deposito temporaneo presso lo stesso, in attesa di avvio a recupero/riciclo ai sensi della normativa vigente.
DI	Disponibile presso l'Impianto	Modulo disponibile presso l'impianto come scorta tecnica per future sostituzioni.

Al fine di agevolare la compilazione degli elenchi moduli da inviare tramite l'applicativo SIAD, si ricorda che le informazioni attualmente presenti negli archivi gestionali del GSE sono consultabili nell'area dedicata del portale web *Gestione componenti di impianto e quote RAEE*, consultabile attraverso l'Area Clienti GSE, nella sezione *Servizi Fotovoltaico/FTV-SR Conto Energia*.

Si ricorda che è onere del Soggetto Responsabile verificare la correttezza e la completezza delle informazioni riportate nel portale *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* ed eventualmente comunicare al GSE le necessarie rettifiche anche in riferimento ai moduli installati fin dall'entrata in esercizio dell'impianto (specificazione stato IP). Pertanto, il Soggetto Responsabile può accedere all'area riservata, scaricare l'elenco attualmente associato all'impianto in oggetto, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni in esso contenute e, inserendo le eventuali informazioni mancanti (tutti gli eventi intercorsi di installazione e rimozione dei moduli fotovoltaici), fornire opportuna comunicazione al GSE per l'aggiornamento dei dati relativi all'impianto.

2.4 Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica *made in EU*

I nuovi inverter installati nell'ambito di un intervento di sostituzione su impianti in relazione ai quali è stata riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia) per l'installazione di componenti di provenienza da un paese membro dell'Unione Europea o parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oltreché essere conformi alle norme di settore e a quanto previsto dalle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti in materia di connessione degli impianti e dai Gestori di Rete nei propri regolamenti di esercizio, devono essere dotati dell'Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica rilasciato, ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, da un ente di certificazione accreditato EN 45011.

Laddove i nuovi inverter installati dovessero essere privi delle suindicate certificazioni, il GSE dispone la revoca della maggiorazione tariffaria precedentemente riconosciuta a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento¹⁹ e sino alla scadenza della convenzione.

Resta fermo quanto previsto dai Decreti del Conto Energia, ai sensi dei quali i componenti installati in sostituzione non devono provenire da altri impianti fotovoltaici incentivati.

Nel caso si vogliano riutilizzare, in occasione di successivi interventi di manutenzione sullo stesso impianto, i componenti rimossi in occasione di precedenti interventi di manutenzione, ma ancora funzionanti e conservati come scorta tecnica, a seguito del primo intervento di rimozione, è necessario fornire al GSE indicazioni in merito al luogo in cui i componenti saranno conservati fino a che non verranno riutilizzati.

Per consentire interventi di ripristino immediato, anche parziale, di impianti che hanno subito guasti estesi o incendi, è possibile installare in modo temporaneo, cioè per un periodo non superiore a sei mesi, componenti d'impianto di riserva (c.d. *muletti*), nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto o di soggetti diversi²⁰, a condizione che tali componenti di riserva abbiano gli stessi requisiti (es.

¹⁹ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

²⁰ Per consentire al GSE di tracciare le informazioni relative ai componenti di riserva, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte del soggetto terzo.

provenienza europea) dei componenti sostituiti temporaneamente. In questi casi, come stabilito dall'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, non sono consentiti incrementi della potenza nominale degli impianti²¹.

La data di installazione dei muletti dovrà essere comunicata tempestivamente al GSE insieme a tutte le informazioni in merito ai dati di targa dei componenti, e alla documentazione comprovante l'avvenuto invio del componente rimosso al costruttore, per l'effettuazione dell'intervento di riparazione, ovvero l'avvenuto acquisto del componente nuovo con cui verrà effettuata la sostituzione definitiva. Al termine del periodo di installazione temporanea, il Soggetto Responsabile dovrà comunicare al GSE la data di rimozione del componente muletto e fornire i dati caratteristici del componente installato definitivamente.

2.5 Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto

Nel caso di interventi che prevedano modifiche dell'immobile o del manufatto su cui l'impianto è installato, laddove sia modificata la modalità installativa dell'impianto, il GSE, se ne ricorrono i presupposti, ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo, a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento²² e sino alla scadenza della convenzione, la tariffa prevista dal Decreto di riferimento in relazione alla specifica fascia di potenza e alle altre caratteristiche principali dell'impianto²³.

Al riguardo, si riportano alcuni esempi:

- a) nel caso di impianti incentivati ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo Conto Energia) che percepiscono le tariffe spettanti per impianti *"integrati architettonicamente"*, comprensive della maggiorazione prevista per la rimozione e smaltimento delle coperture in eternit o contenenti amianto, la modifica della tipologia installativa in *"parzialmente integrati"* oppure in *"non integrati"* comporta l'adeguamento, a decorrere dalla data di completamento dell'intervento, delle tariffe inizialmente riconosciute e la contestuale revoca della maggiorazione tariffaria inizialmente riconosciuta per la rimozione dell'eternit. I medesimi principi si applicano anche agli impianti fotovoltaici che percepiscono la predetta maggiorazione in ragione della classificazione *"su edificio"* ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012;
- b) nel caso di impianti che percepiscono le tariffe spettanti per la tipologia installativa *"su edificio"* ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2010 (c.d. Terzo Conto Energia), 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia) e 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia), l'intervento di modifica della tipologia installativa riconosciuta (ad esempio il passaggio alla categoria *"altro impianto"*) comporta l'adeguamento delle tariffe riconosciute alla nuova tipologia installativa a decorrere dalla data di realizzazione dell'intervento.

²¹ Non possono infatti essere applicate le soglie introdotte dal D.M. 23 giugno 2016 e indicate all'inizio del presente paragrafo.

²² Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

²³ L'art. 20, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012, a decorrere dal 6 luglio 2013 hanno cessato applicarsi le disposizioni di cui ai provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. Ne deriva che non è possibile in nessun caso attribuire una tariffa incentivante maggiore rispetto a quella precedentemente riconosciuta.

I Soggetti Responsabili, verificati gli adempimenti necessari alla luce delle norme vigenti, sono tenuti a completare gli eventuali *iter* autorizzativi dell'intervento previsti dagli Enti territorialmente competenti²⁴.

2.6 Variazioni di configurazione elettrica

2.6.1 Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto

È consentita la variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto adottato dal Soggetto Responsabile nel rispetto delle disposizioni previste del quadro normativo e regolatorio vigente.

Detta variazione non comporta il venir meno dei requisiti per il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute.

Si rammenta che per gli impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti basati su tariffe omnicomprendenti (TO) combinate a tariffe premio sull'autoconsumo (TPA), l'eventuale modifica del regime di cessione dell'energia immessa in rete (passaggio da cessione parziale a cessione totale), comporta il mancato riconoscimento della tariffa premio (TPA) a decorrere dalla data di realizzazione dell'intervento. Analogamente, la modifica del regime di cessione da totale a parziale comporta il riconoscimento della tariffa premio sull'autoconsumo (TPA) laddove prevista dal Decreto Conto Energia di riferimento.

Laddove la modifica del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto comporti la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell'impianto alla Rete, il Soggetto Responsabile è tenuto a seguire le indicazioni riportate al successivo paragrafo 2.6.2.

2.6.2 Modifiche del punto di connessione

È possibile effettuare interventi che comportino la variazione del codice POD, identificativo del punto di connessione di un impianto fotovoltaico incentivato alla Rete elettrica.

Si precisa, al riguardo, che la comunicazione deve essere effettuata anche nei casi di sostituzione del POD provvisorio/di cantiere con uno definitivo.

Nei casi di ricodifica del codice POD determinata dal Gestore di Rete, a seguito di fusione per incorporazione con altro Gestore di Rete ovvero nei casi di cessione totale o parziale di ramo d'azienda ad altro Gestore di Rete, non è invece necessario che il Soggetto Responsabile invii alcuna comunicazione al GSE in quanto le informazioni sono fornite direttamente dal Gestore di Rete territorialmente competente che ha operato la ricodifica.

²⁴ Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

A titolo esemplificativo, la variazione del codice POD può essere determinata da:

- variazione della tensione di collegamento alla Rete;
- variazione del regime di cessione in Rete;
- spostamento dell'ubicazione del punto di connessione;
- sostituzione della fornitura provvisoria/di cantiere con fornitura definitiva.

Come previsto dai Decreti Conto Energia che nel tempo hanno regolato l'incentivazione della produzione di energia elettrica, il punto di connessione alla Rete elettrica dell'impianto fotovoltaico incentivato, identificato con un codice POD, deve rimanere unico e non condiviso con altri impianti fotovoltaici per tutta la durata del periodo di incentivazione, pena la revoca del diritto a percepire gli incentivi per tutti gli impianti che, a seguito dell'intervento di variazione della configurazione, dovessero condividere lo stesso punto di connessione.

Sono consentiti interventi di modifica e ammodernamento degli impianti che comportino la condivisione tra due o più impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia del medesimo punto di connessione (POD), nella titolarità del medesimo Soggetto Responsabile, esclusivamente per cause di forza maggiore (non dipendenti dal Soggetto Responsabile) ovvero per modifiche impiantistiche finalizzate al miglioramento dei livelli di autoconsumo dell'energia elettrica prodotta.

A tal riguardo, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare una richiesta di valutazione preliminare, secondo le modalità riportate al paragrafo 3.2, nella quale descrivere esaurientemente le motivazioni e/o le necessità tecnico-amministrative che rendono necessario l'intervento. Conclusa l'istruttoria, nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile per la presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta, il GSE comunica l'esito della valutazione effettuata in ordine alla conformità dell'intervento, alle normative e alle regole applicabili.

Si rammenta, conclusivamente, che detti interventi sono ammissibili a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per il mantenimento degli incentivi. A titolo esemplificativo, gli impianti non possono essere spostati dal sito di prima installazione e gli interventi possono essere realizzati previo aggiornamento dei dati caratteristici degli impianti sul sistema Gaudì di Terna.

2.6.3 Installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta

I principi di riferimento e le indicazioni in merito alla realizzazione di interventi di installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta, disciplinati dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 574/2014/E/EEL e ss.mm.ii., sono indicati nel documento "*Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della Deliberazione 574/2014/R/EEL e s.m.i.*" pubblicato dal GSE sul proprio sito internet.

Si ricorda che le comunicazioni inerenti all'integrazione dei sistemi di accumulo in impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia devono essere presentate tramite i modelli di comunicazione disponibili sull'applicativo SIAD. In particolare, il modulo *SDA001* per le richieste di valutazione preliminare e il modulo *SDA002* per le comunicazioni di fine lavori.

Si precisa che gli interventi di installazione di sistemi di accumulo sono sempre da considerarsi interventi significativi da comunicare al GSE, anche nel caso in cui vengano installate tecnologie di tipo "ibrido", tali cioè da comportare la contestuale sostituzione dell'inverter preesistente.

Si segnala che, ai fini del rispetto delle condizioni di cumulabilità previste dal Conto Energia, è possibile installare sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici incentivati, fruendo di altre agevolazioni, anche nel caso in cui l'intervento preveda la sostituzione di inverter con nuovi inverter dotati di sistemi di accumulo integrati, fermo restando il principio inderogabile che gli stessi dovranno essere finalizzati unicamente alla massimizzazione dell'autoconsumo.

2.7 Proroga periodo incentivante

Come previsto dai Decreti Conto Energia, è possibile prorogare la durata del periodo incentivante in caso di fermo totale della produzione dell'impianto fotovoltaico causato da:

- a) Eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle Autorità competenti;
- b) Fermate disposte dal Gestore di Rete per problematiche connesse alla sicurezza della rete.

A tal riguardo si precisa che, qualora a seguito del fermo totale dell'impianto fotovoltaico, siano stati realizzati interventi di modifica significativi, così come definiti nelle presenti Procedure, necessari per ripristinare l'operatività dell'impianto, il Soggetto Responsabile deve presentare l'istanza di proroga del periodo di incentivazione contestualmente all'invio della comunicazione di avvenuto intervento di modifica, tramite l'applicativo SIAD ovvero entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell'intervento di ripristino. Qualora l'operatività dell'impianto sia ripristinata senza la realizzazione di interventi di modifica significativi (ad esempio nel caso di fermate disposte dal Gestore di Rete), il Soggetto Responsabile può presentare istanza di proroga del periodo di incentivazione al GSE mediante Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo *info@pec.gse.it*, avendo cura di riportare nell'oggetto della stessa *"Impianto FTV n. xxxxxx – Istanza di proroga periodo incentivazione impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia"* e allegando la documentazione necessaria.

L'istanza di proroga, sia essa presentata tramite l'applicativo SIAD o via PEC, deve essere redatta sotto forma di specifica Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal Soggetto Responsabile, allegando alla stessa copia dei seguenti documenti (ulteriori rispetto a quanto previsto all'Appendice A):

- gli atti dell'Autorità competente relativi all'evento per cui si richiede l'estensione del periodo di incentivazione (ad esempio l'atto con cui l'Autorità competente ha riconosciuto l'evento

- calamitoso oppure la comunicazione con cui il Gestore di rete ha disposto la fermata dell'impianto per problemi connessi alla sicurezza della rete);
- una relazione tecnica, a timbro e firma di un tecnico abilitato, recante il "nesso causale" tra l'evento e il periodo di fermo impianto;
 - l'ulteriore documentazione ritenuta utile.

Si segnala inoltre che in conformità all'attuale quadro normativo-regolamentare di riferimento volto alla promozione e alla diffusione di iniziative atte a mantenere in efficienza gli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è consentito richiedere la proroga del periodo di incentivazione degli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia anche in caso di fermo totale della produzione necessario per la realizzazione di interventi di *revamping rilevanti* dei moduli installati ovvero per interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici installati che hanno interessato, in un unico evento, almeno il 50% della potenza nominale dell'impianto incentivato.

La possibilità di richiedere la proroga è riservata agli interventi di *revamping rilevanti* dei moduli installati realizzati a partire dal 1° settembre 2024 e che producono fermi totali di produzione dell'intero impianto fotovoltaico di almeno 30 giorni consecutivi così come riscontrabile dalle misure dell'energia elettrica fornite dal Gestore di rete territorialmente competente. Il periodo di proroga sarà pari al numero di giorni consecutivi (se almeno uguali a 30), immediatamente antecedenti alla data di fine lavori dell'intervento di *revamping rilevante* in cui l'impianto fotovoltaico è risultato completamente fermo.

In tali casi, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare l'istanza di proroga, redatta e sottoscritta sotto forma di specifica Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, contestualmente alla comunicazione SIAD di realizzazione dell'intervento significativo di sostituzione moduli allegando le opportune evidenze documentali.

Si specifica inoltre che il periodo di proroga complessivamente concesso per interventi di *revamping rilevanti* dei moduli installati, realizzati durante la decorrenza della convenzione in Conto Energia non potrà, in ogni caso, essere superiore ad un anno (365 giorni).

3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COSTI DI ISTRUTTORIA

3.1 Comunicazioni afferenti agli Interventi significativi

Il Soggetto Responsabile di impianti incentivati di potenza superiore a 3 kW²⁵ è tenuto a comunicare al GSE l'avvenuta realizzazione degli interventi significativi (capitolo 2).

La comunicazione è resa dal Soggetto Responsabile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) sulla base dei modelli precompilati e resi disponibili tramite l'applicativo **SIAD** (Sistema Informatico per Acquisizione Dati) e deve essere inviata al GSE entro 60 giorni dal completamento dell'intervento significativo.

L'applicativo SIAD è disponibile, per ciascun Operatore, alla voce "*Gestione Acquisizione Dati*" della sezione "*Servizi*" dell'Area Clienti del GSE. Per impianti incentivati in Conto Energia, i modelli SIAD con cui inviare la sopracitata comunicazione sono *SDA002*, in caso di installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta, e *GEIFTV*, in caso di realizzazione delle altre tipologie di interventi significativi. Le Guide all'utilizzo del SIAD sono reperibili sulla pagina web dedicata a ciascun modello.

Nell'APPENDICE A è indicata la documentazione che, in relazione al tipo di intervento realizzato, è necessario allegare alla comunicazione.

Nel corso dell'istruttoria, il GSE può richiedere al Soggetto Responsabile integrazioni documentali per accertare, in contraddittorio con il Soggetto Responsabile, la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e/o degli eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto della regolazione vigente oltreché delle disposizioni introdotte dal D.M. 23 giugno 2016.

Qualora, detti requisiti dovessero essere venuti meno, il GSE adotterà i provvedimenti conseguenti.

Nei casi in cui la documentazione inviata sia completa e l'intervento conforme, il GSE prende atto delle modifiche effettuate dandone comunicazione al Soggetto Responsabile.

3.2 Richieste di valutazione preliminare

È facoltà del Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare con particolare riferimento agli effetti dell'intervento da realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti.

²⁵ Per gli impianti con potenza pari o inferiore a 3 kW è previsto l'obbligo di comunicare le sostituzioni dei moduli fotovoltaici ai sensi della disciplina vigente in materia di RAEE, l'installazione di sistemi di accumulo secondo quanto previsto nel documento "*Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/E/EEL e s.m.i.*" pubblicato dal GSE sul proprio sito internet.

Le richieste devono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD.

L'applicativo SIAD è disponibile, per ciascun Operatore, alla voce "*Gestione Acquisizione Dati*" della sezione "*Servizi*" dell'Area Clienti del GSE. Per impianti incentivati in Conto Energia, i modelli SIAD con cui inviare la richiesta di valutazione preliminare sono *SDA001*, in caso di progetto di installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta, oppure *GEIFTV*, per gli altri progetti di manutenzione e ammodernamento tecnologico. Le Guide all'utilizzo del SIAD sono reperibili sulla pagina web dedicata a ciascun modello.

Alle richieste dovrà essere allegata una relazione tecnica-descrittiva dell'intervento che si intende realizzare e la relativa documentazione progettuale.

Qualora nell'ambito dell'istruttoria della documentazione presentata si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di chiedere al Soggetto Responsabile le dovute integrazioni documentali.

Conclusa l'istruttoria, nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile per la presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta, il GSE comunica l'esito della valutazione effettuata in ordine alla conformità dell'intervento alle normative e alle regole applicabili.

3.3 Costi di istruttoria

Secondo quanto stabilito dal D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. D.M. Tariffe), i Soggetti Responsabili di impianti con potenza incentivata superiore a 3kW, interessati da un intervento di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico che comporti la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto (c.d. *intervento significativo*), ovvero che facciano richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico, devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria. Pertanto, a conclusione delle attività di valutazione, il GSE provvederà a rendere disponibile nell'Area Clienti, in riferimento all'intervento (progettato o realizzato), la fattura con gli importi dovuti, unitamente alle indicazioni per procedere al pagamento.

Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50€ e da una quota variabile pari a 2€ per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1€ per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW.

Nel solo caso di avvenuto intervento significativo di sostituzione dei componenti principali, la componente variabile del corrispettivo viene calcolata sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.

APPENDICE A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER GLI INTERVENTI SIGNIFICATIVI

Nella presente appendice è riportato, per ciascuna tipologia di intervento, l'elenco esemplificativo dei documenti che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE, tramite l'applicativo SIAD, entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell'intervento. Si segnala che è in ogni caso possibile allegare alla comunicazione eventuale ulteriore documentazione finalizzata a fornire un quadro completo dell'intervento realizzato. In caso di istanza di proroga del periodo incentivante occorre far riferimento a quanto riportato al paragrafo 2.7.

A.1. Spostamento dell'impianto

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
4. disegno planimetrico *as built* su base catastale con rappresentazione dell'ubicazione dell'impianto prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
5. schema elettrico *as built* (solo per interventi che abbiano comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto);
6. elaborati grafici di dettaglio che riportino in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata (solo per impianti diversi da quelli installati a terra);
7. relazione tecnico-descrittiva dell'intervento realizzato (solo per impianti con potenza superiore a 20 kW).

A.2. Sostituzione dei moduli fotovoltaici

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. elenco in formato *excel* riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti sostituiti e di quelli di nuova installazione (come da indicazioni riportate al paragrafo 2.3.2);

4. documentazione comprovante la destinazione finale del componente rimosso (come da indicazioni riportate al paragrafo 2.3.1);
5. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
6. Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (*Factory Inspection Attestation*) e Certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale per il sito produttivo di riferimento (*se nella disponibilità del Soggetto Responsabile, solo in caso di sostituzioni effettuate su impianti con maggiorazione Made in EU prevista dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012*);
7. relazione tecnico-illustrativa dell'intervento realizzato con l'indicazione delle motivazioni dell'intervento (*solo per impianti con potenza superiore a 20 kW*);
8. Scheda di Sintesi dell'intervento scaricabile dal portale SIAD (Appendice B);
9. *nei casi di sostituzioni temporanee*: documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte di un soggetto terzo;
10. schema elettrico *as built* (*solo per interventi che abbiano comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto*);
11. disegno planimetrico *as built* con indicazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione (*nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto*);
12. elaborati grafici di dettaglio che riportino in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata (*solo per impianti diversi da quelli installati a terra, nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto*).

A.3. Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. elenco in formato *excel* riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti rimossi (come da indicazioni riportate al paragrafo 2.3.2);
4. documentazione comprovante la destinazione finale del componente rimosso (come da indicazioni riportate al paragrafo 2.3.1);
5. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;

6. relazione tecnico-illustrativa dell'intervento realizzato con l'indicazione delle motivazioni dell'intervento *(solo per impianti con potenza superiore a 20 kW)*;
7. rinuncia definitiva alla quota parte di potenza dismessa e non più in esercizio redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
8. attestazione Gaudì aggiornata;
9. Scheda di Sintesi dell'intervento scaricabile dal portale SIAD (Appendice B);
10. schema elettrico *as built* *(solo per interventi che abbiano comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto)*;
11. disegno planimetrico *as built* con indicazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione *(nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto)*;
12. elaborati grafici di dettaglio che riportino in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata *(solo per impianti diversi da quelli installati a terra, nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto)*.

A.4. Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica made in EU

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. elenco in formato *excel* riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti sostituiti e di quelli di nuova installazione;
4. Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 *(se nella disponibilità del Soggetto Responsabile, solo in caso di sostituzioni effettuate su impianti con maggiorazione prevista dal D.M. 5 luglio 2012)*.

A.5. Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. disegno planimetrico *as built* con indicazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione (*nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto*);
4. schema elettrico *as built* (*nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto*);
5. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
6. elaborati grafici di dettaglio in cui siano riportate in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata (*solo per impianti con potenza superiore a 20 kW*);
7. relazione tecnico-illustrativa dell'intervento realizzato con l'indicazione delle motivazioni dell'intervento (*solo per impianti con potenza superiore a 20 kW*).

A.6. Variazioni di configurazione elettrica

A.6.1. Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. schema elettrico *as built* con indicazione:
 - a. del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
 - b. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - c. del numero di inverter e delle modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - d. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - e. dei contatori dell'energia prodotta e dei contatori dell'energia e prelevata e/o immessa in Rete;

- f. del punto di collegamento alla Rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi, presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS) e di eventuali altre fonti di generazione;
4. relazione tecnica-illustrativa dell'intervento realizzato *(solo per impianti con potenza superiore a 20 kW)*.

A.6.2. Modifiche del punto di connessione

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. relazione tecnico-illustrativa dell'intervento realizzato;
4. documentazione contenente l'indicazione del nuovo codice identificativo (codice POD) e della data di decorrenza della modifica;
5. attestazione Gaudì aggiornata.

APPENDICE B

SCHEDA DI SINTESI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI MODULI FOTOVOLTAICI

(facsimile, da allegare allo specifico questionario GEIFTV dell'applicativo SIAD)

Il sottoscritto _____

codice fiscale/P.IVA _____ in qualità di _____

(indicare se trattasi di Soggetto Responsabile/Referente tecnico/Altra figura professionale), telefono

COMUNICA

in riferimento all'intervento di sostituzione dei moduli fotovoltaici realizzato presso l'impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia identificato dal numero FTV _____ del Soggetto Responsabile

- di aver rimosso n. _____ moduli fotovoltaici, identificati dalle seguenti caratteristiche

compilare una riga per ogni tipologia differente di moduli rimossi		
Marca	Modello	Numerosità

per la seguente motivazione/destinazione finale (è possibile indicare una o più motivazioni):

- Furto
- Incendio
- Vendita a soggetti terzi (anche a titolo gratuito)
- Stoccaggio in magazzino come scorta tecnica
- Ritiro in garanzia da parte del produttore dei moduli
- Deposito temporaneo RAEE
- Trattamento a Fine Vita ai sensi della normativa vigente

- di aver installato n. _____ moduli fotovoltaici, identificati dalle seguenti caratteristiche

compilare una riga per ogni tipologia differente di moduli installati				
Marca	Modello	Numerosità	Tipologia fornitura*	Data approvvigionamento/acquisto
*Indicare la provenienza dei moduli fotovoltaici installati. Ad esempio: fornitura in garanzia, acquisto da terzi, scorta storica ²⁶ , scorta dinamica ²⁷ .				

²⁶ Moduli fotovoltaici nella disponibilità del Soggetto Responsabile ovvero acquistati in precedenza rispetto all'esigenza di sostituzione, che rispettano almeno le disposizioni previste dal Decreto di riferimento ai sensi del quale l'impianto è stato incentivato.

²⁷ Moduli fotovoltaici rimossi dall'impianto in occasione di precedenti interventi ma ancora funzionanti.

- che la potenza nominale dell'impianto a conclusione dell'intervento è pari a _____

In relazione all'intervento di sostituzione dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile specifica inoltre che:

(Indicare eventuali particolarità che il Soggetto Responsabile intende comunicare al GSE)

Luogo e data

Firma del dichiarante